CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 102

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

URSO

PER CONCORSO – AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE – NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 323 DELLO STESSO CODICE (ABUSO D'UFFICIO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTELLI)

il 14 settembre 1992

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma

Roma, 9 settembre 1992.

Per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello, il procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
MARTELLI

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Catania, lì

Il pubblico ministero nella persona della dottoressa Marisa Scavo; Visto il procedimento penale n. 921/92 del registro generale delle notizie di reato osserva: con esposto del 22 aprile 1991 un gruppo di consiglieri di opposizione del comune di Aci S. Antonio (Catania) denunciavano delle irregolarità commesse dall'amministrazione comunale nella formazione del Piano regolatore generale adottato con delibera n. 32 del 14 aprile 1989 relativamente alla classificazione di un terreno di proprietà di tale Scuto Vita, sito in via Marchese di Casalotto all'estrema periferia del territorio comunale.

In particolare lamentavano la diversa destinazione urbanistica (B/2) data dall'ingegnere progettista, incaricato di redigerlo, al terreno in questione nella tavola 12 del Piano regolatore generale di nuova formazione, rispetto a quella prevista (C/2) nell'allora vigente Piano di fabbricazione che includeva il lotto in zona territoriale omogenea C/2.

La nuova classificazione comportava quale beneficio per i proprietari, la possibilità di edificare sulla base di un indice di fabbricabilità di 2 mc/mq (previsto per la zona B/2) anziché di 0,75 mc/mq (previsto per la C/2), e, quindi, di realizzare in termini di mercato immobiliare, ben 116 vani in più rispetto a quelli consentiti, per la zona C/2.

Questo pubblico ministero disponeva consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare eventuali responsabilità penali a carico di terzi anche a seguito del rilascio, da parte del sindaco, onorevole Salvatore Urso, della concessione edilizia n. 58 del 16 agosto 1990, previo parere favorevole della commissione edilizia comunale e sul presupposto dell'appartenenza del terreno alla zona B/2.

Dalla relazione tecnica depositata il 3 febbraio 1992, e degli altri atti di indagine compiuti, è emerso che la concessione edilizia suddetta è stata illegittimamente rilasciata all'evidente scopo di favorire i proprietari del terreno, perseguito, a quel che risulta, dall'ingegnere incaricato della formazione del Piano regolatore generale Fausto Di Stefano, dal sindaco del comune di Aci S. Antonio, onorevole Urso Salvatore, dai componenti della commissione edilizia comunale, Parisi Stefano, Bella Salvatore, Russo Carmelo e dall'ingegnere progettista del complesso edilizio, Pernice Salvatore, componente della C.E.C. (Commissione edilizia comunale).

Il consulente tecnico di ufficio ha infatti accertato che il comune di Aci S. Antonio era dotato, sin dal 22 dicembre 1975, di piano di fabbricazione (approvato con decreto assessoriale n. 235/1975) nel quale, il terreno di Scuto Vita, che si trova all'estrema periferia del centro abitato, era classificato in zona C/2 e quindi godeva di indice di fabbricazione ridotto.

Successivamente in data 26 ottobre 1981 era intervenuta una convenzione tra il sindaco, Urso Salvatore, e la Scuto Vita, proprietaria del terreno, per l'attuazione di un progetto di lottizzazione che prevedeva lotti di 1.000 mq con densità edilizia di 0,75 mc/mq in ottemperanza alle previsioni del Piano di fabbricazione.

Il 25 giugno 1984 l'amministrazione comunale con atto n. 216 dava incarico all'ingegnere Fausto Di Stefano di redigere il nuovo Piano regolatore generale, adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 38 del 24 febbraio 1987.

Contro il Piano regolatore generale furono avanzate, nel tempo, oltre 90 osservazioni, e furono presentati diversi esposti all'autorità giudiziaria tanto che il Consiglio comunale revocò in via di autotutela con atto n. 259 del 23 dicembre 1987 la delibera di adozione del Piano regolatore generale.

Veniva quindi nominato con decreto n. 1207 del 30 settembre 1988 dell'Assessorato regionale al territorio ed all'ambiente il commissario *ad acta*, nella persona del dottor Fazio Salvatore, per assumere le determinazioni in ordine al Piano regolatore generale.

Con delibera n. 32 del 14 aprile 1989 il commissario *ad acta* adottò il Piano regolatore generale nella originaria stesura che includeva nella tavola 12 il terreno della Scuto Vita in zona B/2.

A seguito della pubblicazione dello strumento urbanistico, tale Sebastiano Basile abitante in Aci S. Antonio faceva pervenire al sindaco in data 29 maggio 1989 ai sensi dell'articolo 2, terzo comma della legge regionale n. 71 del 1978 una serie di osservazione al progetto del Piano regionale generale, con le quali evidenziava tra l'altro al punto 3), la impossibilità di mantenere la classificazione del terreno suddetto in zona B/2 per mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.

Al riguardo rilevava il Basile che il terreno sito in via Marchese di Casalotto, all'estrema periferia del paese, era stato oggetto di una lottizzazione convenzionata con l'amministrazione comunale con la quale si stabiliva una densità edilizia massima per lotti di 1.000 mq di 0,75 mc/mq.

La classificazione C/2 andava pertanto mantenuta nel nuovo Piano regolatore generale.

Concludeva testualmente il Basile: « non si capisce pertanto quali siano stati i motivi che hanno indotto l'ingegnere progettista ad indicarla come zona B/2 favorendo in modo così palese ed in dispregio della legge i proprietari dei terreni indicati ».

A fronte di tale contestazione l'ingegnere progettista, Di Stefano Fausto, nella relazione a sua firma, riconosceva fondata la doglianza relativa alla violazione del decreto ministeriale del 2 aprile 1968 articolo 2 e si giustificava asserendo che la stessa era stata determinata molto probabilmente da un errore di retinatura.

Concludeva accettando « il suggerimento dell'osservazione di valutare la zona come C/2 (edilizia a villini) »; ma non provvedeva contestualmente a correggere « l'errore » lasciando sulla tavola 12 il simbolo grafico della zona B/2.

Il Piano regolatore generale veniva trasmesso quindi invariato all'assessorato competente.

Il C.R.U. (Consiglio regionale all'urbanistica) nella seduta del 2 maggio 1990 allorché esaminò il Piano regolatore generale, rilevò la mancata « visualizzazione » alla tavola 12 della correzione e l'esistenza di una precedente lottizzazione convenzionata con cubatura inferiore e pertanto restituì il Piano regolatore generale al sindaco del comune di Aci S. Antonio per la rielaborazione parziale.

È a questo punto che si colloca cronologicamente l'intervento del sindaco, onorevole Urso Salvatore, con il rilascio della concessione edilizia anzidetta (l'unica del 16 agosto 1990) nonostante il Piano regolatore generale non fosse ancora esecutivo, a favore di Scuto Vita, Sposito Giuseppe, Sposito Giovanna e Sposito Agata e, quindi, con la consapevolezza, che non essendo il Piano regolatore generale ancora esecutivo, la classificazione corretta del terreno era C/2, così come, ma solo successivamente e cioè alla data del 28 agosto 1990 l'ingegnere progettista, correggendo finalmente l'errore della tavola 12, la indicava in C/2 e, così come, rimaneva poi in via definitiva a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico da parte della regione con delibera assessoriale del 12 luglio 1991.

Nessun dubbio, quindi può sussistere sulla illegibilità del rilascio della concessione in questione avvenuto, come appare evidente, per favorire in maniera oltre modo palese i proprietari del terreno ai quali veniva consentito di realizzare 116 vani in più rispetto alla cubatura prevista.

È infatti priva di pregio l'osservazione che nel caso in esame avrebbe dovuto trovare applicazione, ed era stata applicata, la norma di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 21 del 26 maggio 1973, modificata dall'articolo 21 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, che consente il rilascio della concessione edilizia sulla base delle previsioni del Piano regolatore generale, nelle more del procedimento di approvazione di esso, in

quanto siffatta deposizione risulta dettata solo con riferimento ai comuni sprovvisti di strumento urbanistico tra i quali non rientrano certamente quelli – come Aci S. Antonio – dotati, già da tempo, di programma di fabbricazione regolarmente approvato per i quali valgono le previsioni di questo, che, nella specie, erano quelli della zona C/2 non rispettati.

Gli elementi acquisiti e le argomentazioni esposte, consentono di configurare nel comportamento del sindaco, onorevole Urso Salvatore, nato ad Aci S. Antonio il 31 marzo 1925 ivi residente in via Merce n. 5, gli estremi del « delitto previsto e punito dagli articoli 110 e 323 del codice penale perché in qualità di sindaco del comune di Aci S. Antonio – in concorso con Parisi Stefano, Bella Salvatore, Russo Carmelo (componenti della commissione edilizia comunale), Di Stefano Fausto (ingegnere progettista del Piano regolatore generale), Pernice Salvatore (ingegnere progettista del complesso edilizio da realizzare in esecuzione della concessione illegittima n. 58/1990 nonché componente della C.E.C.) – abusava del proprio ufficio rilasciando – dopo aver espresso parere favorevole quale presidente della C.E.C. nella seduta del 3 maggio 1990 – illegittimamente (non essendo stato ancora approvato dall'organo regionale il Piano regolatore generale, restituito allo stesso comune per la rielaborazione parziale con nota assessoriale del 10 luglio 1990) la concessione edilizia n. 58 del 16 agosto 1990, relativa al terreno di proprietà di Vita Scuto sulla base della classificazione errata in zona B/2 del Piano regolatore generale *non ancora esecutivo* consentendo così un indice di fabbricabilità pari a 2 mc/mq. E ciò nonostante fosse a conoscenza: della diversa collocazione del terreno in zona C/2 (indice di fabbricabilità di 0,75 mc/mq) nell'allora vigente Piano di fabbricazione; nonché della esistenza di una precedente lottizzazione convenzionata relativa al terreno medesimo da lui stesso stipulata nel 1981 con i proprietari sul presupposto della sua classificazione in zona C/2; della impossibilità di mantenere in sede di rielaborazione del Piano regolatore generale, la classificazione del lotto in zona B/2 per violazione dell'articolo 2 decreto ministeriale del 2 aprile 1968 come evidenziato da più parti e come riconosciuto dallo stesso ingegnere progettista (Di Stefano Fausto) nella relazione alle controdeduzioni, trasmessa in data 3 agosto 1989 all'assessorato regionale, allegata al Piano regolatore regionale adottato (nella quale l'ingegnere progettista accettava di correggere la classificazione da B/2 in C/2 giustificando la mancata sostituzione del segno grafico sulla tavola 12, come un errore di retinatura). Commettendo il fatto al fine di procurare ai proprietari del terreno un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nella possibilità di edificare con una volumetria pari al triplo di quella cui gli stessi avevano diritto.

Commesso in Aci S. Antonio in epoca anteriore e fino al 16 agosto 1990 ».

E poiché, trattandosi di deputato in carica non si può procedere oltre nei confronti dell'onorevole Salvatore Urso, senza la prescritta autorizzazione della Camera *dei Deputati, ne chiede la concessione* ai sensi dell'articolo 344 del codice di procedura penale.

Il sostituto procuratore della Repubblica

MARISA SCAVO